


Equo compenso per tutti i professionisti: approvata la modifica

scritto da Arch. Antonella B. Caldini | 16 Novembre 2017



DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00166) (GU Serie Generale n.242 del 16-10-2017)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2017**

The screenshot shows a table of contents on the left and the beginning of the text of the Decree-Law on the right. The table of contents is organized into sections: 'Articoli', 'Titolo I: Disposizioni in materia fiscale' (articles 1-5), and 'Titolo II: Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari' (articles 6-7). The text on the right begins with 'IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA' and lists the constitutional articles (77 and 87) and the reasons for the extraordinary necessity and urgency of the provisions.

Equo compenso per tutti i professionisti: approvata la modifica.

E' di ieri la notizia, a mio avviso positiva, che la Commissione Bilancio del Senato ha approvato le richieste di modifica all'**emendamento** del [DL fiscale 148/2017](#) rivolto inizialmente soltanto agli avvocati che stabilisce l'obbligatorietà dell'**equo compenso** per tutti i professionisti.

Le novità si applicheranno non soltanto nei confronti dei **committenti privati** ma anche per la **Pubblica Amministrazione**.

In questi anni lo svolgimento della nostra professione ha visto l'applicazione di prezzi eccessivamente concorrenziali e spesso inadeguati che venivano concordati con privati al massimo ribasso e, cosa ancora più grave, che vedevano spesso proprio le pubbliche amministrazioni chiedere "sconti" all'osso motivati dall'opportunità di "farci lavorare". Il **nuovo testo** dell'emendamento estende l'ambito soggettivo di applicazione della **norma** alle **professioni ordinistiche** e non, estendendo l'equo compenso a tutte le prestazioni di **opera intellettuale** effettuate nell'ambito delle prestazioni di lavoro

autonomo occasionale regolate dall'art. 2222 del Codice Civile e seguenti.

Per intenderci non ci saranno più casi di professionisti che lavorano **gratis** per lo Stato: a stabilire il tetto minimo che soggetti privati e pubblici dovranno corrispondere sarà un **decreto ministeriale**.

Il **compenso** per la collaborazione del **professionista** dovrà essere stabilito in base alla **durata**, alla **quantità** e alla **complessità del lavoro** svolto, avendo riguardo al contenuto della prestazione, all'**esperienza** richiesta e ai **costi di produzione** necessari per svolgerla.

Sono, inoltre, **vietate le clausole vessatorie** contenute nei **contratti** con committenti pubblici e privati che prevedono la non equità del compenso e uno **squilibrio contrattuale**, come la facoltà del committente di modificare unilateralmente le **condizioni contrattuali** o prevedere tempi di pagamento superiori a 60 giorni. Le prestazioni professionali alle quali la legge si riferisce sono:

*"prestazioni di opera intellettuale regolate dagli articoli 2222 e ss. del codice civile erogate da liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse le **forniture continuative di servizi** e la partecipazione a collegi di revisione e organi di controllo, anche previsti dalle leggi, salvo ove il compenso non sia già determinato con apposita legge dello Stato; sono altresì incluse le prestazioni di servizi professionali svolti nell'ambito di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*

L'auspicio è il ritorno a lavori di alta qualità realizzati da professionisti pagati in maniera congrua con messa al bando di chi si offre "al massimo ribasso" operando in maniera assolutamente sleale.